

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/591 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafi 3 e 12,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assicurare un approccio armonizzato all'applicazione dei limiti di posizione sugli strumenti derivati su merci nell'Unione, è opportuno specificare una metodologia di calcolo di tali limiti. La metodologia dovrebbe evitare l'arbitraggio regolamentare e promuovere la coerenza, riconoscendo alle autorità competenti una flessibilità sufficiente per tenere conto delle variazioni tra i diversi mercati degli strumenti derivati su merci e i mercati delle merci sottostanti. La metodologia di calcolo dei limiti dovrebbe consentire alle autorità competenti di conciliare l'obiettivo di fissare i limiti a un livello sufficientemente basso da impedire ai titolari delle posizioni in tali strumenti derivati su merci di commettere abusi o distorsioni del mercato con gli obiettivi di sostenere un processo ordinato di determinazione del prezzo e gli accordi di regolamento, di favorire lo sviluppo di nuovi strumenti derivati su merci e di consentire che gli strumenti derivati su merci continuino a sostenere il funzionamento delle attività commerciali nel mercato delle merci sottostanti.
- (2) Al fine di individuare chiaramente un numero limitato di concetti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE e di precisare i termini tecnici necessari ai fini del presente regolamento, è opportuno definire una serie di termini per assicurarne un'applicazione uniforme.
- (3) Le posizioni lunghe e corte in uno strumento derivato su merci dei partecipanti al mercato dovrebbero essere compensate reciprocamente al fine di determinare l'effettiva entità della posizione che una persona controlla in qualsiasi momento. L'entità di una posizione detenuta mediante un contratto di opzione dovrebbe essere calcolata su base delta. Il presente regolamento applica una diversa metodologia di calcolo dei limiti di posizione per i contratti nel mese di scadenza (*spot month*) e per quelli negli altri mesi (*other months*), pertanto tale compensazione dovrebbe avvenire separatamente per le posizioni nel mese di scadenza e per le posizioni negli altri mesi.
- (4) La direttiva 2014/65/UE stabilisce che le posizioni detenute da altre persone per conto di una persona dovrebbero essere incluse nel calcolo del limite di posizione di quest'ultima; che i limiti di posizione dovrebbero essere applicati sia a livello di entità sia a livello di gruppo e che è pertanto necessario aggregare le posizioni a livello del gruppo. È opportuno provvedere all'aggregazione a livello del gruppo soltanto se l'impresa madre può controllare l'uso delle posizioni. Di conseguenza, oltre all'aggregazione delle posizioni da parte delle singole imprese figlie, le imprese madri dovrebbero aggregare le posizioni detenute dalle imprese figlie con eventuali posizioni che esse detengono direttamente. Tale aggregazione può portare a posizioni calcolate a livello dell'impresa madre che sono superiori o, a causa della compensazione delle posizioni lunghe e corte detenute dalle diverse imprese figlie, inferiori rispetto alle posizioni a livello della singola impresa figlia. Le posizioni non dovrebbero essere aggregate a livello dell'impresa madre se sono detenute da organismi di investimento collettivo per conto dei propri investitori anziché per conto delle imprese madri nei casi in cui l'impresa madre non possa controllare l'utilizzo delle posizioni a proprio beneficio.
- (5) Il concetto di «medesimo strumento derivato su merci» dovrebbe consentire di stabilire una soglia rigorosa per evitare che le persone procedano inappropriatamente alla compensazione di posizioni in strumenti derivati su merci differenti al fine di eludere e indebolire la solidità del limite di posizione sul contratto derivato su merci principale. Ciò non dovrebbe impedire alle autorità competenti di fissare limiti di posizione simili per contratti derivati su merci analoghi sotto il coordinamento dell'Autorità europea dei mercati e valori mobiliari (ESMA). Gli strumenti derivati su merci dovrebbero essere considerati negoziati in quantitativi rilevanti in una sede di negoziazione soltanto se superano, per un periodo di tempo sufficiente, la soglia di liquidità specificata nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 173.

